



REGOLAMENTO COMMISSIONI TEMATICHE IMI

testo approvato dal Consiglio Direttivo IMI del 13 gennaio 2026

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni Tematiche (di seguito in breve anche “Commissioni”, “Consulte”, o anche “Collegi”) previste dagli artt. 14 e 22 dello Statuto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere istituite le seguenti Commissioni:

- Collegio ex Presidenti
- Consulta Nazionale
- Consulta Area Nord
- Consulta Area Centro
- Consulta Area Sud e Isole
- Commissione *Fundraising & Women for Skin Cancer*
- Commissione Oncologia di genere
- Commissione Comunicazione
- Commissione *Edu Young*
- Commissione attività internazionali
- Commissione tecnologie innovative

Art. 2 – ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee (qualora istituite *ad hoc* per specifici progetti a termine) e sono istituite dal Consiglio Direttivo IMI, che ne definisce la denominazione, le attività, e le funzioni. Esse svolgono compiti di natura propositiva, consultiva o tecnico-operativa a supporto del Consiglio Direttivo, cui rimane in via esclusiva la competenza sulle decisioni finali.

Art. 3 – COMPOSIZIONE E DURATA DELLE COMMISSIONI

I componenti delle Commissioni vengono designati dal Consiglio Direttivo IMI all’atto dell’istituzione della Commissione o del suo rinnovo, nel numero minimo di tre, e possono essere successivamente integrati da nuovi componenti, fino ad un massimo totale di 7, nominati nel corso del mandato della Commissione. La successiva integrazione dei componenti della Commissione è disposta o dal Consiglio Direttivo o, nel caso il Coordinatore della Commissione di cui *infra* sia anche membro del Consiglio Direttivo, dal Coordinatore stesso. In quest’ultimo caso il Coordinatore dovrà opportunamente coordinarsi con il Consiglio Direttivo, tramite il suo Presidente, e dovrà entro trenta giorni dalla nomina comunicare al Presidente i nominativi dei nuovi componenti. I componenti delle Commissioni devono essere soci IMI in regola con le quote associative. Un socio IMI può partecipare



a più di una Commissione, purché ne soddisfi i requisiti specifici e non ecceda i limiti di mandato previsti dal regolamento.

La durata del mandato della Commissione coincide con quella del Consiglio Direttivo IMI che l'ha istituita e si rinnova con ogni successivo Consiglio Direttivo. I componenti della Commissione decadono con la decadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati. I componenti della Commissione non possono espletare più di due mandati consecutivi. Nel caso potranno essere nuovamente designati trascorso almeno un successivo mandato.

In sede di istituzione o rinnovo della Commissione il Consiglio Direttivo designa il Coordinatore della Commissione, scelto fra i neominati componenti della Commissione stessa.

Il Presidente IMI può invitare uno o più Coordinatori a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo per le quali riterrà utile la loro presenza.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il ruolo di Coordinatore sia vacante, il Consiglio Direttivo designerà il nuovo Coordinatore, se necessario integrando i componenti della Commissione, che rimarrà in carica fino allo scadere del mandato del Coordinatore sostituito.

Art. 4 – FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni si riuniscono, dietro convocazione del Coordinatore, su richiesta del Consiglio Direttivo – che specificherà l'argomento da trattare – o su iniziativa del Coordinatore.

Il Coordinatore convoca la Commissione con avviso spedito per posta o con altri mezzi che dimostrino l'avvenuta ricezione della comunicazione (quali posta elettronica, raccomandata a mano, fax, etc.), almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso conterrà l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, dell'ora e del luogo (anche fuori dalla sede sociale purché in Italia). L'avviso verrà spedito o trasmesso ad uno dei recapiti indicati dal componente nella domanda di adesione all'IMI o in altra sua successiva comunicazione di variazione recapito. L'avviso dovrà essere spedito a tutti i componenti della Commissione, al Presidente IMI, e alla segreteria IMI.

E' consentita la partecipazione in audio o video conferenza a tutte le riunioni, a condizione che sia assicurata a tutti i partecipanti la parità informativa, che possano essere identificati, e che sia loro consentito di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione è valida con la presenza di almeno la metà dei componenti della Commissione, e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore. Alle riunioni potrà partecipare, senza diritto di voto, il Presidente IMI o altro componente del Consiglio Direttivo all'uopo delegato dal Presidente.

Il Coordinatore, o se nominato il Segretario della riunione, provvederà a redigere un sintetico verbale portante la verifica dei requisiti per la validità della riunione, ordine del giorno (elenco punti) e la sintesi delle decisioni prese (in formato Tabella esito IN/OUT, responsabile e scadenza). Copia del verbale dovrà essere trasmessa al Presidente IMI entro 15 giorni dalla data della riunione.